

D.P.R. 2 ottobre 2008, n. 0264/Pres. (1).

Regolamento per la concessione dei finanziamenti di progetti a favore di persone a rischio di esclusione sociale, nonché detenute ed ex detenute presentati da enti locali e altri soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 4, commi 69-74 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni.

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 8 ottobre 2008, n. 41.

Il Presidente

VISTO l'articolo 4, comma 69, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), ai sensi del quale la Regione sostiene progetti che prevedono azioni a favore di persone a rischio di esclusione sociale nonché di persone detenute ed ex detenute, presentati da enti locali e altri soggetti pubblici e privati per le finalità previste dagli articoli 44, comma 2, lettere d), e), i) e dagli articoli 50 e 51 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

VISTO, altresì, il comma 70 del citato articolo 4 della legge regionale n. 1/2007, il quale dispone che le modalità e i criteri di finanziamento siano definiti con regolamento regionale;

ATTESO che il comma 71 del medesimo articolo 4, pur abrogando il regime regolamentare previgente, fa salve e conferma le finalità del progetto pilota a suo tempo emanato per fronteggiare le problematiche in questione, in attuazione del Piano socio-assistenziale regionale di cui alla legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 (Piano socio-assistenziale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la Delib.G.R. 25 settembre 2008, n. 1913;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento per la concessione dei finanziamenti di progetti a favore di persone a rischio di esclusione sociale, nonché detenute ed ex detenute presentati da enti locali e altri soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 4, commi 69-74 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) e successive modifiche e integrazioni", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Regolamento per la concessione dei finanziamenti di progetti a favore di persone a rischio di esclusione sociale, nonché detenute ed ex detenute presentati da enti locali e altri soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 4, commi da 69 a 74 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche e integrazioni

Articolo 1

Finalità.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri di finanziamento dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) per il perseguimento delle finalità degli articoli 44, 50 e 51 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Articolo 2

Destinatari degli interventi.

1. Il presente regolamento intende offrire opportunità e risorse a valenza socio-educativa e di reinserimento sociale a favore di minori con problemi di disadattamento e di devianza all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria Minorile, di infraventunenni dell'area penale a disposizione dell'Autorità Giudiziaria Minorile nonché a favore di persone detenute, dell'area penale esterna o che si trovino nel trimestre successivo al termine dell'esecuzione penale attraverso la razionalizzazione, l'ottimizzazione e lo sviluppo di azioni in loro sostegno.

2. Nell'ambito delle previsioni di intervento di cui agli articoli 44, 50 e 51 della legge regionale n. 6/2006, gli interventi sono incentrati maggiormente sulla prevenzione per quanto attiene ai minori e agli infraventunenni, e maggiormente sull'inserimento sociale per quanto attiene agli adulti dell'area del penale.

Articolo 3

Oggetto di finanziamento.

1. Sono oggetto di finanziamento:

a) progetti nel campo educativo, formativo e del tempo libero rivolti a minori e infraventunenni in situazioni di disagio trattate nell'ambito dell'area penale minorile;

b) progetti di collaborazione tra realtà scolastiche ed extrascolastiche, di tipo educativo/formativo, finalizzati a prevenire il disagio adolescenziale, anche mettendo in atto

percorsi scolastici o formativi personalizzati, destinati a minori e a infraventunenni dell'area penale minorile;

c) progetti di sostegno psicoterapeutico individuale e familiare per minori e infraventunenni in situazione di disagio trattate nell'ambito dell'area penale minorile;

d) progetti di supporto alla realizzazione di misure alternative alla detenzione di minori e infraventunenni;

e) progetti di presa in carico e di accoglienza diurna di minori e infraventunenni dell'area penale con problematiche multiple di disadattamento;

f) progetti di supporto alla realizzazione di misure alternative alla detenzione di madri minori con figli;

g) progetti di supporto alla realizzazione di misure alternative alla detenzione di madri con figli minori;

h) progetti individualizzati per persone in esecuzione penale esterna, arresti domiciliari, dimissioni dal carcere o dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e ammessi al regime del lavoro esterno ai sensi dell'*articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354* (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà);

i) progetti che prevedono forme incentivanti allo studio o alla formazione per detenuti, per persone in esecuzione penale esterna o persone che si trovino nel trimestre successivo al termine dell'esecuzione penale frequentanti corsi di formazione professionale;

l) iniziative socio-culturali in carcere: progetti elaborati e programmati che siano coerenti con le attività già presenti e con i piani educativi, di recupero e di risocializzazione svolti presso ciascuna sede.

2. La durata dei progetti deve essere annuale o biennale.

Articolo 4

Destinatari dei finanziamenti.

1. I destinatari dei finanziamenti per gli interventi di cui all'articolo 3 sono:

a) gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni;

b) le Agenzie di spettacolo e culturali operanti nel settore penitenziario in ambito sovraprovinciale;

c) i soggetti del terzo settore di cui all'*articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 6/2006* operanti nel settore penitenziario, della devianza e del disadattamento.

Articolo 5

Criteri di riparto.

1. Lo stanziamento del capitolo di spesa è suddiviso in due quote riservate, rispettivamente:

- a) per il 50% alle azioni finanziabili indicate all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a f);
 - b) per il 50% alle azioni finanziabili indicate all'articolo 3, comma 1, lettera da g) a l).
2. Gli interventi sono finanziati proporzionalmente sulla base degli importi richiesti a finanziamento, verificata la loro ammissibilità.

Articolo 6

Modalità di presentazione delle domande.

1. Le domande per accedere ai finanziamenti per gli interventi di cui all'articolo 3 del presente regolamento devono pervenire entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
2. Le domande, indirizzate alla Direzione centrale salute e protezione sociale, sono formulate come da allegato A e corredate dalla scheda progetto di cui all'allegato B; i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) allegano, inoltre, i seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;
 - b) per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dello stato di Onlus resa ai sensi dell'*articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445* (Testo unico delle disposizioni legislative e dei regolamenti in materia di documentazione amministrativa);
 - c) ogni altra documentazione utile per comprovare la natura dell'Ente o dell'associazione, nonché la competenza dello stesso a svolgere l'attività nel settore in argomento.
3. Il progetto è corredato dal parere favorevole degli Istituti Penali (IP) o dell'ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di competenza specifica e territoriale per gli adulti di cui all'articolo 2 o dell'ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) per i minori e gli infraventunenni di cui all'articolo 2 che, a tal fine, provvedono alla sottoscrizione della scheda progetto di cui all'allegato B.
4. Nel caso in cui lo stesso soggetto di cui all'articolo 4 intenda presentare più progetti, ognuno di essi deve formare oggetto di apposita e distinta domanda.

Articolo 7

Spese ammesse al contributo regionale.

1. Il finanziamento regionale concorre a sostenere:
 - a) spese per il personale specificatamente sostenute per la realizzazione del progetto fino ad un massimo del 50% del costo del progetto medesimo. Il limite del 50% non si applica ai progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
 - b) rimborsi delle seguenti spese sostenute dai volontari nell'espletare le attività strettamente correlate al progetto:
 - 1) costo per l'acquisto di titoli di viaggio per l'utilizzo dei mezzi pubblici fino all'80% della spesa sostenuta;

- 2) spesa per pedaggi autostradali;
 - 3) rimborso chilometrico: è rimborsabile il costo di 1/5 del prezzo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso;
 - 4) spese per vitto fino a un massimo di euro 10,00 per pasto/persona;
- c) rimborso spese sostenute dall'utenza inserita nel progetto per l'espletamento delle attività previste dal medesimo soltanto qualora tali spese non siano istituzionalmente dovute dal soggetto destinatario dei finanziamenti di cui all'articolo 4:
- 1) costo per l'acquisto di titoli di viaggio per l'utilizzo dei mezzi pubblici;
 - 2) spese per vitto fino a un massimo di euro 10,00 per pasto/persona;
- d) spese relative alle attività di progettazione, coordinamento e monitoraggio fino ad un massimo del 2% del costo del progetto;
- e) spese per l'acquisto di materiali e di attrezzature, strettamente finalizzati alla realizzazione del progetto, nella misura massima del 20% del costo complessivo del medesimo, nonché spese per l'acquisto di beni personali destinati all'utenza per lo svolgimento delle attività previste nel progetto;
- f) spese per incentivi alle attività di studio o di formazione svolte a favore dell'utenza coinvolta nel progetto.

Articolo 8

Cumulabilità.

1. Il progetto può essere co-finanziato anche con altri contributi purché non si superi la spesa massima prevista per il progetto medesimo.

Articolo 9

Concessione, erogazione e rendicontazione.

1. I contributi vengono concessi a favore dei soggetti i cui progetti rispondano ai requisiti previsti di cui agli articoli 2 e 3.

2. I contributi concessi agli aventi diritto vengono erogati con le seguenti modalità:

a) per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) in via anticipata per l'intero ammontare:

b) per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) nelle seguenti modalità:

1) 70% a titolo d'acconto;

2) 30% a saldo a fronte della presentazione della rendicontazione.

3. La documentazione a rendiconto, prodotta ai sensi degli *articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7* (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto

di accesso), va trasmessa alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro il termine stabilito con il decreto di concessione.

4. Eventuali richieste di proroga dei termini di rendicontazione, debitamente motivate, vengono valutate dalla Direzione centrale salute e protezione sociale che provvederà a disporre, in caso di accoglimento, apposito decreto di proroga.

Articolo 10

Verifiche.

1. Ai sensi degli *articoli 42 e 43 della legge regionale n. 7/2000*, il Servizio competente della Direzione centrale salute e protezione sociale provvede alle previste verifiche.

Articolo 11

Modulistica.

1. Alle eventuali modifiche della modulistica allegata al presente regolamento si provvede con decreto del Direttore centrale salute e protezione sociale da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 12

Norme transitorie.

1. In sede di prima applicazione le domande devono pervenire alla competente Direzione centrale entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 13

Abrogazione.

1. È abrogato il *D.P.Reg. 5 novembre 2007, n. 0352/Pres.* (Regolamento previsto dall'*articolo 4, comma 70, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1* per la concessione dei finanziamenti per l'anno 2007 a sostegno di progetti aventi lo scopo di contrastare l'esclusione sociale, la devianza e la criminalità).

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il *D.P.Reg. n. 0352/Pres. del 2007*.

Articolo 14

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.